

Comune di Maletto – Prot. n. 10519

COMUNE DI MALETTO

Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

(TARI)

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2017

1. Aggiornato con le modifiche introdotte con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 31/03/2017;
2. Integrato con l'art. 16 bis, commi da 1 a 4, così come emendato con la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 17 del 29/09/2020, di immediata esecutività. L'emendamento è riportato in grassetto e sottolineato.

Dall'art. 1 all'art. 16 – OMISSIS –

Art. 16 bis “Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020”:

Comma 1

Per il solo anno 2020, alle seguenti categorie di utenze non domestiche, a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, ~~la tassa è ridotta nella misura dell'80% sia nella quota fissa che nella quota variabile:~~ **la tassa è ridotta nella misura del 100% sia nella quota fissa che nella quota variabile:**

Classe	Categorie di attività ai fini Tari valide dal 01/01/2020
1	Uffici, agenzie, studi professionali
2	Esposizione, autosaloni
4	Bar, caffè, pasticceria
5	Ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, pub
6	Fiori e piante
7	Banca ed istituto di credito,
8	Negozi di abbigliamento, calzatura, libreria, cartoleria
11	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
12	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
13	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
15	Attività industriali con capannoni di produzione
16	Attività artigianali di produzione di beni specifici
17	Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Comma 2

L'agevolazione di cui al presente articolo, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche. La stessa, ove riconosciuta, annulla gli effetti dei benefici previsti dal presente regolamento.

Comma 3

L'agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021, è riconosciuta d'Ufficio alle suddette utenze.

Comma 4

La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico “Fondo Perequativo degli Enti Locali”, ex art. 11 L.R. n

9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

- a) notifica al Comune di Maletto e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

Dall'art. 17 all'art. 25 – OMISSIS –